

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE MERCAFIR S.C.p.A.
2003/2004

L'anno 2003 il giorno 14 del mese di marzo anno 2003 in Firenze, P.zza Eugenio
Artom, 12 nella sede della Mercafir S.C.p.A., tra

Dott. Carlo Dianzani - Direttore Generale della Mercafir S.C.p.A.

E

Sig. Carlo Amato per la FILCAMS/CGIL
Sig. Carlo Di Paola per la FISASCAT/CISL
Sig. Piero Baio per la UIL Tu.C.S.
Sig. Andrea Bardi componente della R.S.U.
Sig. Alessandro Del Lungo componente della R.S.U.
Sig. Luca Giorgi componente della R.S.U.
Sig. Giovanni Conti componente della R.S.U.

SI CONVIENE

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all'accordo stipulato il 16/9/98.

Il presente contratto integrativo aziendale avrà scadenza il 31 dicembre 2004.

ART. 1) DIRITTI SINDACALI

Vengono confermati i punti a), b), c) e d) dell'accordo del 16 settembre 1998.

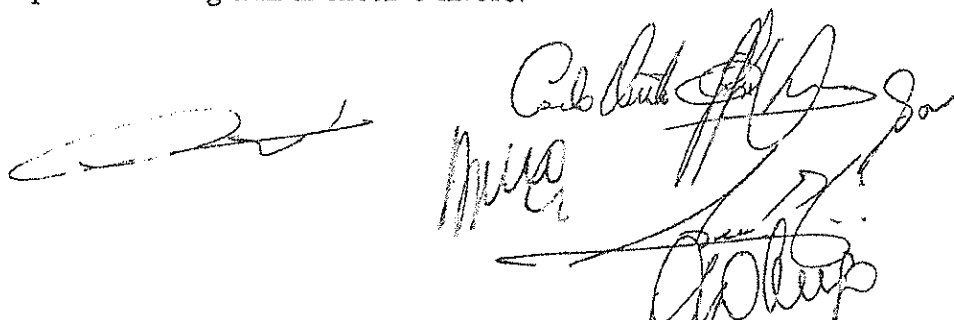
ART. 2) PERMESSI RETRIBUITI PER ANALISI MEDICHE E VISITE SPECIALISTICHE.

Fermo restando quanto già disciplinato si concorda che la documentazione prevista dal
2° comma a corredo della richiesta di permesso, potrà essere presentata il giorno
successivo a quello della visita e/o analisi.

ART. 3) MENSA

Il 1° comma viene sostituito dal seguente:

L'organizzazione del servizio mensa e l'onere economico dello stesso sono a carico
dell'azienda per tutti i dipendenti nei giorni di effettivo lavoro.

The block contains several handwritten signatures. On the left, there is a single signature. On the right, there are three distinct signatures, likely representing the company's management and the union representatives.

E' confermato che la fornitura di pasti è garantita a tutti i dipendenti che la richiedono compresi quelli che effettuano turni comunque distribuiti nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Si concorda al 4° comma:

La Mercafir si impegna a definire, successivamente alla stipula del presente contratto, modalità di verifica periodica della qualità dei pasti forniti.

ART. 4) PART TIME

Il 3° comma punto b) risulta modificato come segue:

b) La possibilità per quanto riguarda i dipendenti che rivestono ruoli di maggiore responsabilità nella struttura organizzativa dell'azienda, di accogliere la richiesta in ragione della sua compatibilità con le esigenze aziendali.

ART. 5) PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI FAMILIARI

Soppresso

Si rinvia alla normativa vigente e precisamente la Legge n. 53 dell'8 marzo 2000.

ART. 6) SALARIO DI PRODUTTIVITA'

Il punto 3), al 3° comma risulta modificato come segue:

L'entità annuale del salario individuale, salvo quanto previsto dal successivo punto 4, sarà compresa tra un minimo di Euro 1116,00 ed un massimo di Euro 1292,00 e sarà erogata a partire dal 2003 relativamente al salario di produttività dell'anno 2002.

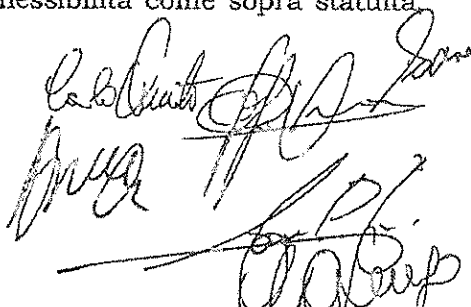
ART. 7) EROGAZIONE 13.ma E 14.ma MENSILITA'

La tredicesima e la quattordicesima mensilità così come previste dal C.C.N.L. saranno erogate rispettivamente il 15 dicembre ed il 15 giugno di ogni anno.

ART. 8) ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE

Viene introdotta in via sperimentale, la flessibilità dell'orario di ingresso al lavoro individuale di 30 minuti precedenti o 30 minuti successivi all'inizio del servizio così come previsto dall'azienda, con anticipo nel primo caso e recupero nel secondo sull'orario di uscita dal lavoro.

Mercafir si impegna a verificare, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la rispondenza della gestione della flessibilità come sopra statuita, con le esigenze organizzative dell'azienda.



La flessibilità si definisce fin da ora incompatibile con il servizio, e quindi non sarà oggetto di sperimentazione:

- In tutti i casi in cui trattasi di turni effettuati senza soluzione di continuità da più dipendenti.
- In tutti i casi di dipendente addetto ad unità organizzativa aperta al pubblico.
- In tutti i casi di dipendente addetto alla salvaguardia degli impianti.

AREE PROFESSIONALI

Viene istituito il livello III bis in aggiunta a quelli già previsti dal C.C.N.L. al quale verranno inquadrati quei dipendenti, sia della categoria degli Operai che degli Impiegati, per i quali si riconoscano i requisiti di professionalità e di esperienza intermedi tra il II ed il III livello del C.C.N.L..

La retribuzione lorda mensile del nuovo livello è fissata in Euro 1331,21 con un superminimo pari a Euro 232,41.

L'azienda si incontrerà con le R.S.U. per definire profili professionali di maggiori responsabilità nell'ambito della categoria degli Impiegati con conseguente inquadramento al II livello del C.C.N.L. di alcuni dipendenti il cui trattamento economico e normativo sarà quello ivi previsto ed un superminimo di Euro 300,87.

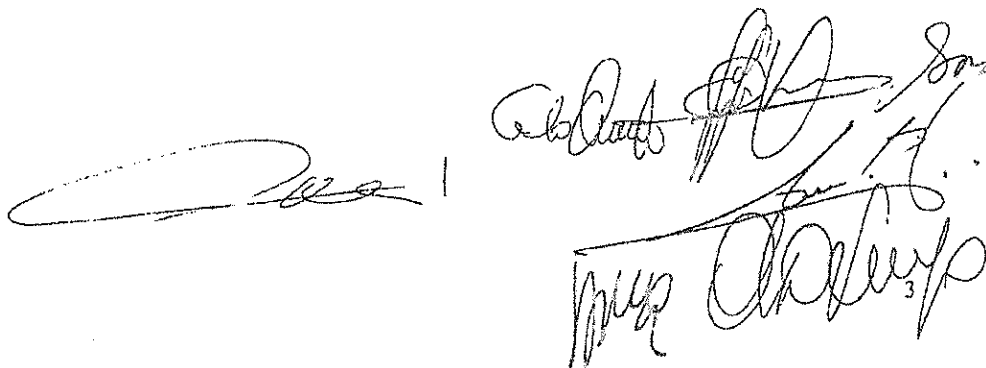
ISTITUTO DELLA REPERIBILITA'

Il trattamento economico previsto nell'accordo del 3 giugno 1999 quale l'indennità di incarico settimanale alla A, punto 3) lettera a) di Euro 129,11 viene aumentato a Euro 160,00 sempre per ogni turno settimanale integralmente effettuato.

REVISIONE SUPERMINIMI

L'azienda si dichiara disponibile a verificare la compatibilità con la situazione economica aziendale di proposte rivolte ad ottenere un recupero retributivo a seguito della conclusione del rinnovo del C.C.N.L. 2003/2006 e comunque entro dicembre 2003.

Il presente accordo sia nella parte economica che normativa entra in vigore alla sottoscrizione delle parti salvo quanto previsto dall'Art.6.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a single, long, flowing signature. To its right, there are two distinct signatures, one above the other. Further to the right, there is a large, complex signature that appears to be a combination of initials and a name, possibly 'M. P. 3'.